



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

(Via Baccelli, n°1 - 09098 Terralba)

(Tel. 0783/85301 Telefax 0783/ 8530251)

(P.IVA - C.F. 00063150957)

Reg. Ordinanze n°32/2014

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

IL SINDACO

in qualità di ufficiale di governo

Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio comunale.

Visti:

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rynchophorus ferrugineus*;
- la Decisione 2010/467/UE della Commissione che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rynchophorus ferrugineus*;
- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011, con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palma che, in recepimento della Decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;
- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), con la quale le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, ovvero le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali, compresa l'attività ispettiva, sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell'Agenzia AGRIS, e per l'attività ispettiva, dell'Agenzia LAORE.
- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;
- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;
- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura:



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

(Via Baccelli, n°1 - 09098 Terralba)

(Tel. 0783/85301 Telefax 0783/ 8530251)

(P.IVA - C.F. 00063150957)

- n. 12527/436 del 27/06/2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna;
 - n. 17721/676 del 18/09/2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sud-ovest della Sardegna;
 - n. 24701/945 del 05/12/2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra;
 - n. 24701/946 del 05/12/2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di un focolaio d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuto nel Comune di Pula;
 - n. 9310/363 dell'8/05/2009, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di tre focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel Comune di Pula;
 - n. 2241/62 del 09/02/2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.
- l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 3 del 31.12.2013, avente per oggetto: *“Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale”*, emanata ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs 152/2006.

Dato atto che il Comune di Terralba è stato individuato nel Piano d'Azione Regionale, approvato con determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013 della Direzione Generale del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura della R.A.S., e aggiornato con determinazione n. 1797/40 del 03.02.2014, in particolare nell'allegato n. 3 alla stessa, tra i Comuni ricadenti in zona di contenimento.

Considerato che l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 3 del 31.12.2013 prescrive che i Comuni della Sardegna ricadenti nelle zone di contenimento e nelle zone infestate devono disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta ordinanza nel BURAS, apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs n. 152/2006 dovrà espressamente prevedere:

- la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;
- l'obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;
- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;
- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa:



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

(Via Baccelli, n°1 - 09098 Terralba)

(Tel. 0783/85301 Telefax 0783/ 8530251)

(P.IVA - C.F. 00063150957)

- l'individuazione dei centri di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
 - istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;
 - l'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza;
 - la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
 - che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
 - che qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;
 - in caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo ecocentro comunale;
- a seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto.

Richiamato il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nello specifico: l'art. 192 "*Divieto di abbandono*", commi 1-4; il Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*", Capo I "*Sanzioni*".

Visto l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "*ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza*", conferisce anche al Sindaco il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "*ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente*", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Richiamati l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnico-sanitari di cui alle Determinazioni della Direzione generale del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

(Via Baccelli, n°1 - 09098 Terralba)

(Tel. 0783/85301 Telefax 0783/ 8530251)

(P.IVA - C.F. 00063150957)

Agricoltura richiamate in premessa e anche nell'ordinanza n. 3 del 31.12.2013 del presidente della Regione Sardegna, e la relazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell'Assessorato Regionale dell'Ambiente.

Preso atto che la diffusione dell'infestazione di punteruolo rosso sta mettendo a rischio il patrimonio palmicolo regionale, con gravi danni di natura economica, ambientale e paesaggistica e che occorre pertanto predisporre qualunque tipo di strumento attuativo e/o procedurale per l'efficace attuazione del Programma regionale.

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate.

Per tutte le ragioni sopraesposte e per quanto di competenza,

ORDINA

- **all'Ufficio comunale preposto alle pubblicazioni**, di istituire apposita sezione nella home page del sito istituzionale del Comune www.comune.terralba.or.it ai fini di favorire la divulgazione presso i cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale, in particolare relativamente alle azioni di prevenzione e riconoscimento dell'infestazione;
- **ai proprietari o detentori di palma:**
 - di adottare le misure fitosanitarie previste dal Piano d'Azione Regionale e l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;
 - in caso di possibile infestazione, di comunicare immediatamente l'informazione al Responsabile del Servizio Tecnico;
 - per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico, della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione. Il Comune provvederà ad informare la Provincia di competenza e il Servizio fitosanitario regionale.

DISPONE CHE

- la gestione del rifiuto derivante esclusivamente dall'abbattimento delle piante infestate da punteruolo rosso, per le finalità di contrasto e contenimento dell'infestazione, sia disciplinata secondo la procedura in deroga espressa nella presente Ordinanza e nel rispetto di quanto stabilito dal Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) – Punteruolo rosso della palma in Sardegna (art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07.02.2011) approvato con n. 21866/920 del 03.12.2013 della Direzione Generale del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura della R.A.S.,
- venga individuata come centro d'interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale, l'area sita in località "Sa Ussa", come da planimetria allegata, redatta su database di foto satellitare;



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

(Via Baccelli, n°1 - 09098 Terralba)

(Tel. 0783/85301 Telefax 0783/ 8530251)

(P.IVA - C.F. 00063150957)

- la regolamentazione del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo è demandata al Servizio Tecnico comunale;
- qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da Punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza sarà autorizzato, previa comunicazione al Servizio Tecnico, al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;
- chiunque venga autorizzato al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale è tenuto al rispetto della disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);
- qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;
- qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma.

DISPONE INOLTRE CHE

- il rispetto e la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza viene demandato al Servizio di Vigilanza della Polizia Locale del Comune di Terralba;
- in caso di inottemperanza, il trasgressore sarà punito ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p. e del D.Lgs. 152/2006 o di altra normativa inerente la materia.

AVVISA CHE

- la presente ordinanza è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.i, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive ed inoltre è comunicata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, al Presidente della Provincia di Oristano e al Presidente della Provincia dell'Ogliastra (Provincia capofila);
- la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti, è fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.

INFORMA CHE

- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 o 120 giorni dalla notificazione, rispettivamente al T.A.R. Sardegna o al Presidente della Repubblica.

Terralba, lì 14 febbraio 2014



Il SINDACO
Pietro Paolo Piras



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)


(Via Baccelli, n°1 - 09098 Terralba)

(Tel. 0783/85301 Telefax 0783/ 8530251)

(P.IVA - C.F. 00063150957)

Allegato all'Ordinanza Reg. Ordinanze n°32/2014

Inquadramento generale di zona



Inquadramento locale del centro interramento e/o messa in riserva e compostaggio comunale

